

Gianni Francioni

RELAZIONE AL SENATO ACCADEMICO DEL 18 GIUGNO 2012
SULLE LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

È preliminarmente opportuno ricordare che il Senato accademico aveva discusso, nella seduta dell'8 maggio u.s., una proposta di delibera avente come oggetto "Assegnazione per l'a.a. 2012/2013 dei fondi per il conferimento di affidamenti e contratti di insegnamento e di didattica integrativa e dei fondi per la didattica delle lingue straniere". La delibera era articolata in quattro punti (che poi erano stati posti in votazione e approvati separatamente): i primi due concernevano la distribuzione tra le Facoltà, per l'a.a. 2012-13, di € 590.488,20 (lordo dipendente) per affidamenti e contratti di insegnamento e di didattica integrativa, e di € 100.000,00 (lordo dipendente) per la didattica delle lingue straniere; il terzo punto riguardava la destinazione, per l'anno accademico 2012-13, del fondo per la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento retribuito, pari a € 222.980,90 (lordo dipendente); il quarto punto, infine, dettava – nelle more dell'emanazione di un apposito "Regolamento sui compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori", ancora in via di approntamento – le Linee guida alle quali le Facoltà avrebbero dovuto attenersi nella programmazione delle attività didattiche per l'a.a. 2012-13.

Ricordo inoltre che il Senato accademico aveva già approvato, negli ultimi cinque anni, delle linee guida per la programmazione didattica, con una formulazione più succinta che merita di essere citata integralmente:

«ai fini della programmazione della attività didattiche per l'a.a. ... le Facoltà si attengano alle seguenti Linee guida:

– le Facoltà programmano le attività didattiche per l'a.a. ... sulla base della normativa nazionale vigente e degli art. 28, 29 e 30 del vigente Regolamento didattico ex DM 270/2004 dell'Università degli Studi di Pavia;

– le Facoltà programmano le attività didattiche secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 16 della Legge 4 novembre 2005 n. 230, che prevede per i professori con rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 ore di didattica frontale, e per i professori con rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 ore di didattica frontale;

– nel monte ore rientrano tutte le attività didattiche formalmente attribuite ai docenti di ruolo dalle strutture didattiche competenti, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

– non potranno comunque essere corrisposti compensi aggiuntivi per l'attività didattica a professori di I e II fascia a tempo pieno, che non abbiano svolto, come compito didattico istituzionale, almeno 90 ore di didattica frontale».

In vista della seduta del Senato dell'8 maggio, si era ritenuto di ampliare quelle scarse Linee guida in modo da prefigurare alcuni punti da riversare suc-

cessivamente nel regolamento sui compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, in particolare per definire la questione della retribuzione dei ricercatori affidatari di insegnamento e per cominciare a dare attuazione al DM 17/2010.

In proposito va sottolineato che la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori titolari di affidamento, prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge 240/2010, era stata oggetto nello scorso anno accademico di una apposita delibera del Senato (14.11.2011) e del Consiglio di amministrazione (22.11.2011), assunta peraltro a programmazione didattica già avviata e quindi nell'impossibilità di armonizzarla con la destinazione dei fondi assegnati alle Facoltà per affidamenti e contratti. Con tale delibera erano stati assegnati ai ricercatori titolari di insegnamento per affidamento € 100 (lordo ente) per ogni cfu erogato. (La liquidazione di questi compensi avverrà entro il 31 ottobre 2012, previa presentazione del registro delle lezioni).

Non essendo possibile convocare tempestivamente una riunione della Commissione Programmazione e sviluppo della didattica prima del Senato dell'8 maggio, la bozza di Linee guida per l'a.a. 2012-13 era stata inviata ai membri della Commissione per posta elettronica, con richiesta di osservazioni e commenti a pronta risposta, dovendosi poi caricare il testo nel brogliaccio del Senato (osservazioni che, richieste il 2 maggio, erano pervenute in numero molto limitato).

Nella seduta dell'8 maggio, al termine di un'ampia discussione, il Senato ha approvato a maggioranza le Linee guida in un testo emendato in alcuni punti chiave. Personalmente ritengo che in quell'occasione il Senato non abbia avuto modo di riflettere sull'impatto che alcuni degli emendamenti introdotti potevano avere in sede di applicazione delle Linee guida, e ciò per il fatto che era mancata una preliminare, adeguata istruttoria in Commissione, unico luogo in cui sarebbe stato possibile commisurare le conseguenze prodotte nelle singole Facoltà dalle disposizioni da adottare. Non a caso, il 22 maggio u.s. con una lettera al Rettore è stata rappresentata da cinque Presidi di Facoltà l'impossibilità di procedere alla programmazione didattica sulla base del testo approvato delle Linee guida, in particolare per quel che concerne gli effetti delle seguenti disposizioni: 1) il compenso di € 25/1h fissato per gli affidamenti a personale docente interno; 2) l'obbligo, per gli affidamenti esterni e i contratti, di non superare € 50/1h; 3) la difficoltà di integrare la retribuzione aggiuntiva del ricercatore affidatario di insegnamento (prevista in € 540 complessive) coi fondi assegnati alla Facoltà; 4) l'ambiguità della formulazione da ultimo data al comma *m*) del testo approvato (*«per gli insegnamenti in affidamento a titolo retribuito a ricercatori di ruolo, i fondi assegnati a ciascuna Facoltà sono integrati dall'apposito fondo stanziato in bilancio 2012 per la retribuzione aggiuntiva – nella misura, indicativamente, di € 540 complessive, lordo dipendente, per ciascun ricercatore a cui vengano affidate almeno 21 ore di didattica frontale»*), che ha autorizzato alcuni Presidi a ritenere possibile, all'interno di un affidamento, la retribuzione di sole 21 ore – corrispondenti

grossomodo (con € 25/1h) agli € 540 stanziati per ogni ricercatore affidatario – , col contestuale conferimento a titolo gratuito delle ore oltre la ventunesima. Per parte sua, il Servizio Programmazione della didattica ha fatto presente che in linea di principio la copertura “spezzata” di un insegnamento (parte retribuito, parte gratuito) è possibile, mentre la configurazione dell’applicativo SIADI rende materialmente impossibile indicare nella copertura la retribuzione di sole 21 ore, perché queste non corrispondono mai ad un numero intero di crediti: infatti nelle diverse Facoltà si hanno corrispondenze di 1 cfu/5h, 1 cfu/6.66h, 1 cfu/7.33h, 1 cfu/7.5h, 1 cfu/8h – quest’ultimo è il caso più diffuso –, 1 cfu/10h: per raggiungere le 21 ore indicate dalla delibera con un numero intero di cfu, bisognerebbe dunque prevedere che gli insegnamenti (o parti di insegnamenti) retribuiti siano pari, rispettivamente (e ammesso che ciò sia possibile, senza arrotondamenti), a 5 cfu/25h, 4 cfu/26.94h, 3 cfu/21.99h, 3 cfu/22.5h, 3 cfu/24h di didattica frontale.

Va altresì sottolineato che le vigenti disposizioni di legge (DM 213/2011, DL 5/2012) fissano una forbice di € 25-100 per la retribuzione di soggetti non appartenenti all’università (e dunque reclutabili per contratto), mentre niente dicono per la retribuzione degli affidamenti interni e a personale universitario (al quale è comunque possibile affidare insegnamenti a titolo gratuito). In ogni caso, l’obbligo introdotto dalle Linee guida di retribuire il personale interno a € 25/1h e di integrare, fermo restando il valore di € 25/1h, gli € 540 stanziati per ogni ricercatore affidatario fino alla copertura di tutte le ore dell’insegnamento, si è rivelato di attuazione molto difficoltosa, se non impossibile, a fronte dei soli € 690.488,20 complessivamente assegnati alle Facoltà per affidamenti e contratti (sarebbe stato necessario uno stanziamento molto maggiore). Ugualmente difficoltoso, se non impossibile, si è rivelato il reclutamento di personale esterno a soli € 50/1h per le Facoltà poste in sedi territoriali diverse o con corsi di studio erogati in sedi staccate (Musicologia a Cremona; corsi di Ingegneria a Mantova), che comportano spese di trasferta e di pernottamento.

Il Consiglio di amministrazione del 29 maggio u.s., al quale le Linee guida approvate dal Senato sono state sottoposte, dopo una breve discussione (svoltasi ad ora molto tarda, per il protrarsi dei lavori sui precedenti punti all’odg) ha messo in evidenza alcune delle aporie sopra citate, e ha deliberato pertanto di invitare la Commissione Programmazione e sviluppo a voler riconsiderare il testo approvato per addivenire ad una migliore formulazione.

Sono convinto che non debba essere motivo di scandalo il fatto che l’organo di governo ritorni, dopo poco tempo, su una deliberazione già adottata: se vi sono difficoltà ad attuare le Linee guida nella forma licenziata l’8 maggio, è giusto affrontarle e cercare di risolvere i problemi. Ritengo che sarebbe stato più grave un ulteriore rinvio dei Consigli di Facoltà chiamati a deliberare la programmazione didattica (rinvio che in diverse Facoltà vi è già stato). Né sarebbe fondato vedere nell’iter di queste Linee guida la prova di una scarsa trasparenza nei processi decisionali o di una “espropriazione” dei soggetti istitu-

zionali che hanno il compito di assumere le delibere: è quasi superfluo ricordare che la Commissione Programmazione e sviluppo della didattica è una commissione istruttorie (non deliberante) di questo organo di governo; che, lungi dal ratificare supinamente le proposte presentate, questo Senato ha lungamente discusso e quindi variato radicalmente il testo sottopostogli l'8 maggio; che, lungi dal ratificare supinamente quanto deliberato dal Senato, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che le Linee guida fossero bisognose di una "seconda lettura"; che di conseguenza la Commissione ha predisposto un nuovo testo; che, infine, il Senato nella seduta odierna delibererà se approvarlo o mutarlo ancora, prima di un ulteriore e finale passaggio in Consiglio di amministrazione.

Il 5 giugno si è tenuta la richiesta riunione della Commissione Programmazione e sviluppo della didattica (alla quale, d'intesa col Rettore, sono stati invitati a partecipare a titolo personale il dott. Pietro Galinetto e il dott. Angelo Taglietti, membri rispettivamente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione). La Commissione, dopo ampia discussione, è arrivata ad una riformulazione del testo delle Linee guida, che viene sottoposta oggi al Senato.

Le maggiori variazioni introdotte rispetto al testo precedente sono le seguenti:

- è stato eliminato il compenso fisso di € 25/1h per gli affidamenti retribuiti a personale di ruolo dell'Università di Pavia, in quanto non richiesto dalla legge e in quanto oggettivamente incompatibile con l'entità dei fondi assegnati alle Facoltà;
- è stato ristabilito l'intervallo previsto dalla legge – minimo € 25, massimo € 100 – per gli affidamenti e per i contratti con soggetti esterni. La Facoltà è libera di determinare l'importo della retribuzione oraria di ogni singolo insegnamento, tenuto conto, come recita la legge, della «tipologia dell'attività didattica o integrativa», del «numero degli studenti» previsti per l'insegnamento, dell'«eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta» al futuro docente, della «disponibilità di bilancio». Le Linee guida raccomandano tuttavia di non superare, se possibile, € 50/1h;
- il monte ore di didattica frontale per professori di ruolo in regime di tempo pieno dovrà essere determinato da ogni Facoltà tra le 90 e le 120 ore. La maggiore elasticità introdotta cerca di tener conto non solo delle peculiarità delle diverse Facoltà (e della necessità di non aumentare artificiosamente, al di là del necessario, il numero degli insegnamenti tenuti dai docenti di ruolo), ma anche della nuova soglia preannunciata dalla bozza di decreto del ministro Profumo (almeno 100 ore di didattica frontale per i professori di ruolo a tempo pieno, almeno 80 per quelli a tempo definito). Eventuali rimodulazioni sotto le 90 (80) ore potranno essere deliberate per singoli docenti o gruppi di docenti, in presenza di particolari e documentate esigenze legate all'organizzazione didattica, alla specificità e alla diversità dei settori scientifico-disciplinari, al rapporto

numerico docenti-studenti. Queste rimodulazioni andranno comunque motivate nella delibera di Facoltà, rese pubbliche sul web e comunicate al Senato accademico;

– per quanto concerne la retribuzione aggiuntiva ai ricercatori affidatari, la Commissione ha ritenuto preferibile ritornare alla misura stabilita nello scorso anno accademico (€ 100 a cfu), specificando però che la Facoltà è libera di integrare tale retribuzione coi fondi a sua disposizione, fino all’occorrenza di un compenso orario sostenibile per il budget assegnato.

In conclusione, ritengo che il nuovo testo delle Linee guida contenga disposizioni in grado di superare le criticità segnalate dopo la prima deliberazione del Senato, e allo stesso tempo rappresenti un importante passo avanti nell’introduzione di regole condivise che possano portare ad una maggiore omogeneità di comportamenti da parte delle Facoltà. Si tratta, evidentemente, del raggiungimento di un equilibrio fra diverse esigenze (equilibrio non facile, se si pensa alla esiguità dello stanziamento a bilancio, stanziamento che non è possibile in alcun modo aumentare, almeno in questo esercizio finanziario). In un secondo momento, e in vista della programmazione didattica per l’a.a. 2013-14, occorrerà intervenire sul troppo ampio intervallo di ore di didattica frontale che le singole Facoltà fanno corrispondere a un singolo credito: attualmente, come si è visto, da 1 cfu/5h a 1 cfu/10h. Penso inoltre che compito prioritario delle Facoltà sia procedere a una programmazione didattica che, con l’obiettivo di una sostanziale riduzione di affidamenti e contratti entro il 2014-15, limiti fin dal prossimo anno accademico il numero di insegnamenti che non è possibile attribuire come compiti didattici istituzionali a docenti di prima e seconda fascia (e di conseguenza elimini tutto ciò che non è strettamente necessario a definire un’offerta formativa seria ma finanziariamente “austera”), cercando inoltre di utilizzare al meglio le competenze didattiche dei ricercatori e ricorrendo agli affidamenti e ai contratti esterni solo nei casi in cui occorran competenze non possedute all’interno dell’Ateneo.

a) Ai sensi delle leggi vigenti e delle norme regolamentari di Ateneo, le Facoltà programmano le attività didattiche tenendo presente che:

I) la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito;

II) i professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno, di cui 120 ore di didattica frontale, e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, di cui 80 ore di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare a norma dell'art. 1, comma 16, della Legge 230/2005 e secondo le modalità indicate, per l'a.a. 2012-13, dal successivo comma *c)*;

III) i ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; i compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti vengono assegnati dalla Facoltà;

IV) ai ricercatori a tempo indeterminato e alle altre figure di cui all'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010 possono essere affidati, con il loro consenso, insegnamenti e moduli curriculari compatibilmente con la programma-

¹ Dopo ampia discussione, il Senato accademico del 18 giugno 2012 ha approvato (con sei astensioni) il testo predisposto dalla Commissione Programmazione e sviluppo della didattica, al quale sono stati apportati i seguenti emendamenti: all'inizio del comma *d)* è stato aggiunto: "per gli affidamenti retribuiti a docenti di ruolo dell'Ateneo potrà essere corrisposto un compenso orario non superiore a € 25 per ora (lordo dipendente)"; il comma *e)* – "nel caso la Facoltà stabilisca un monte ore di didattica frontale inferiore a 120 ore, gli eventuali ulteriori insegnamenti conferiti a titolo gratuito a professori di prima e seconda fascia, sia nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, sia in altri settori scientifico-disciplinari, potranno essere comunque indicati, sino al raggiungimento di tale soglia (120 ore), come compiti didattici istituzionali al fine di non gravare sulla quota del 30% del potenziale didattico teorico (si raccomanda di utilizzare, nella definizione dei compiti didattici all'interno dell'applicativo SIADI, i tipi di copertura appropriati)" – è stato così modificato: "gli insegnamenti conferiti a professori di prima e seconda fascia, sia nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, sia in altri settori scientifico-disciplinari, entro le 120 ore potranno comunque essere indicati come compiti didattici istituzionali al fine di non gravare sulla quota del 30% del potenziale didattico teorico (si raccomanda di utilizzare, nella definizione dei compiti didattici all'interno dell'applicativo SIADI, i tipi di copertura appropriati)"; alla fine del comma *f)* è stato aggiunto: "la corresponsione di compensi superiori a € 50,00 per ora dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera di Facoltà"; nel comma *g)*, nella frase: "la Facoltà potrà eventualmente procedere ad una integrazione del suddetto compenso...", è stato eliminato "eventualmente".

Nella seduta del 26 giugno 2012 il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Pro Rettore, ha approvato (con una astensione), per quanto di propria competenza, il testo licenziato dal Senato accademico.

zione didattica definita dai competenti organi accademici, con una retribuzione aggiuntiva determinata nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo (ferma restando la possibilità di affidamenti a titolo gratuito), secondo le modalità indicate, per l'a.a. 2012-13, dal successivo comma *m*);

V) i ricercatori a tempo determinato ex Legge 230/2005 svolgono attività didattiche integrative nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di pertinenza, e possono tuttavia, in casi eccezionali e motivati, assumere, col loro consenso, insegnamenti per affidamento a titolo gratuito, fino a un massimo di 60 ore;

VI) i ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 sono tenuti a svolgere compiti di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui, quale compito didattico istituzionale, fino a un massimo di 60 ore di didattica frontale per i ricercatori "junior" e almeno 60 ore di didattica frontale per i ricercatori "senior";

b) nel monte ore di didattica frontale rientrano tutte le attività didattiche formalmente attribuite ai professori di prima e seconda fascia dalle strutture didattiche competenti, con riferimento ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

c) ciascuna Facoltà, in sede di delibera di programmazione didattica, può stabilire per l'attività didattica frontale, assegnata come compito istituzionale, un monte ore complessivo compreso tra 90 e 120 ore per i professori di ruolo in regime di tempo pieno e di 80 ore per i professori di ruolo in regime di tempo definito; in presenza di particolari e documentate esigenze legate all'organizzazione didattica, alla specificità e alla diversità dei settori scientifico-disciplinari, al rapporto numerico docenti-studenti, la Facoltà può ridurre il carico al di sotto di 90 ore (in regime di tempo pieno) ovvero al di sotto di 80 ore (in regime di tempo definito) di didattica frontale a singoli docenti o gruppi di docenti di prima e seconda fascia; l'entità della riduzione e le sue motivazioni, specificate nella delibera, sono comunicate al Senato accademico e pubblicate sul sito internet della Facoltà;

d) per gli affidamenti retribuiti a docenti di ruolo dell'Ateneo potrà essere corrisposto un compenso orario non superiore a € 25 per ora (lordo dipendente); non potranno comunque essere corrisposti compensi aggiuntivi per l'attività didattica a professori di prima e seconda fascia a tempo pieno che non abbiano svolto, come compiti didattici istituzionali, 120 ore di didattica frontale;

e) di norma, almeno la metà del monte ore di didattica frontale dovrà essere impiegata da ogni professore di prima e seconda fascia in insegnamenti e moduli dei corsi di laurea di primo livello (almeno tre quarti nei corsi di laurea a ciclo unico); non più di un quarto nei corsi di dottorato di ricerca;

f) in applicazione dell'art. 9, comma 2 e Allegato E del DM 22.9.2010 n. 17,

l'Ateneo calcola, a partire dall'a.a. 2012/13, il potenziale didattico teorico di ciascuna Facoltà; in prima applicazione (e in attesa di ulteriori indicazioni da parte del MIUR) il potenziale didattico teorico è ottenuto moltiplicando il numero di professori ordinari, straordinari a tempo determinato, associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 per 90 ore; il 30% di tale potenziale teorico costituisce il numero massimo di ore che ciascuna Facoltà può utilizzare per affidamenti (gratuiti o retribuiti) a professori ordinari, associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato ex Legge 230/2005 della stessa Facoltà, di altra Facoltà dell'Ateneo o di altro Ateneo, e per contratti di insegnamento (gratuiti o retribuiti) con soggetti esterni all'Università;

g) tale limite del 30%, per l'a.a. 2012/13, è così determinato: Economia, 1647 ore; Farmacia, 1755 ore; Giurisprudenza, 1350 ore; Ingegneria, 3888 ore; Lettere e Filosofia, 2862 ore; Medicina e Chirurgia, 6831 ore; Musicologia, 918 ore; Scienze MM.FF.NN., 6129 ore; Scienze Politiche, 1431 ore (calcoli eseguiti a partire dal numero di ordinari, straordinari a tempo determinato, associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 presenti in banca dati MIUR al 2 maggio u.s.);

h) le suddette soglie sono, per il 2012/13 e per il successivo anno accademico, indicative e non vincolanti: le Facoltà sono tuttavia invitate ad approssimarsi il più possibile ad esse, tenendo conto che il tetto del 30% del potenziale didattico teorico per affidamenti e contratti diverrà vincolante con l'a.a. 2014/15;

i) gli insegnamenti conferiti a professori di prima e seconda fascia, sia nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, sia in altri settori scientifico-disciplinari, entro le 120 ore potranno comunque essere indicati come compiti didattici istituzionali al fine di non gravare sulla quota del 30% del potenziale didattico teorico (si raccomanda di utilizzare, nella definizione dei compiti didattici all'interno dell'applicativo SIADI, i tipi di copertura appropriati);

l) per gli incarichi di insegnamento o modulo e di didattica integrativa conferiti mediante affidamento retribuito a docenti di ruolo di altro Ateneo o mediante contratto a soggetti esterni all'Università, verrà corrisposto un compenso compreso tra € 25,00 ed € 100,00 per ora (lordo dipendente), con la raccomandazione di attenersi per quanto possibile a un compenso non superiore a € 50,00 per ora (lordo dipendente); la corresponsione di compensi superiori a € 50,00 per ora dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera di Facoltà.

m) per gli insegnamenti o moduli curriculari conferiti mediante affidamento retribuito a ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, viene previsto, dall'apposito fondo stanziato in bilancio 2012 per la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori, un compenso pari a € 100,00 lordo ente (€ 75,36 lordo dipendente) per ogni CFU erogato. La spesa complessiva non potrà in ogni caso superare la somma di € 300.000,00 lordo ente (€ 226.073,85 lordo dipendente); pertanto, a

consuntivo, il compenso €/CFU potrà essere rimodulato per consentire il rispetto del limite di cui sopra. In base alle proprie disponibilità, la Facoltà potrà procedere ad una integrazione del suddetto compenso esclusivamente con i fondi per affidamenti e contratti ad essa assegnati con delibere del Senato accademico 8.5.2012 e del Consiglio di amministrazione 29.5.2012; nel caso di disponibilità di finanziamenti esterni aggiuntivi per il pagamento di affidamenti (Centro Viterbi di Mantova, fondi regionali per il corso di laurea in infermieristica ecc.), il ricercatore dovrà optare per quale compenso percepire (compenso di Ateneo di 100 €/CFU oppure compenso erogato con fondi esterni);

n) non potranno essere conferiti affidamenti a titolo retribuito a docenti di ruolo in regime di tempo definito;

o) le delibere di programmazione didattica di ciascuna Facoltà, comprensive delle eventuali rimodulazioni di cui al punto *c)*, dovranno essere trasmesse al Senato accademico e pubblicate sul sito internet dell'Ateneo.